

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/1943 DELLA COMMISSIONE**del 14 luglio 2016****che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle informazioni e i requisiti per l'autorizzazione delle imprese di investimento****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di consentire alle autorità competenti di compiere una valutazione accurata nell'ambito della procedura per concedere o rifiutare l'autorizzazione a un'impresa di investimento, il richiedente dovrebbe essere tenuto a fornire all'autorità competente informazioni precise al momento della presentazione della domanda iniziale di autorizzazione. L'autorità competente dovrebbe conservare il diritto di chiedere al richiedente informazioni aggiuntive durante il processo di valutazione conformemente ai criteri e alle scadenze di cui alla direttiva 2014/65/UE.
- (2) Al fine di assicurare che la valutazione dell'autorità competente sia basata su informazioni accurate, è essenziale che il richiedente presenti copie dei documenti societari, comprese le copie certificate dell'atto costitutivo e dello statuto e una copia dell'iscrizione dell'impresa nel registro nazionale delle imprese.
- (3) Il richiedente dovrebbe presentare le informazioni sulle fonti di capitale disponibili, compresi i mezzi utilizzati per il trasferimento delle risorse finanziarie in occasione della raccolta di capitale, al fine di consentire alle autorità competenti di valutare che siano stati rispettati tutti i requisiti pertinenti relativi alla criminalità finanziaria.
- (4) Al momento della presentazione della domanda, i soggetti di recente costituzione possono essere in grado di fornire unicamente le informazioni sul modo in cui sarà raccolto il capitale e la natura e l'importo del capitale che sarà raccolto. Tuttavia, al fine di ottenere l'autorizzazione, dovrebbero essere presentati all'autorità competente gli elementi comprovanti il versamento del capitale e gli altri tipi di capitale raccolto, unitamente alle informazioni sulle fonti del capitale, prima che l'autorizzazione sia concessa. Tali prove possono comprendere copie degli strumenti di capitale pertinenti e degli estratti conto bancari corrispondenti.
- (5) Al fine di consentire all'autorità competente di valutare la reputazione di tutte le persone che dirigeranno l'attività dell'impresa di investimento, dei candidati azionisti e soci con partecipazione qualificata, è importante chiedere al richiedente di fornire informazioni circa queste persone.
- (6) Al fine di valutare l'esperienza di tutte le persone che dirigeranno l'attività dell'impresa di investimento, il richiedente dovrebbe presentare alle autorità competenti le informazioni sull'istruzione, la formazione professionale e l'esperienza professionale dei membri dell'organo di gestione e delle persone che dirigono di fatto l'attività e sui loro relativi poteri e delegati.
- (7) Le informazioni finanziarie concernenti l'impresa di investimento dovrebbero essere presentate dal richiedente alle autorità competenti in modo che queste ultime possano valutare la solidità finanziaria dell'impresa di investimento.
- (8) Poiché al momento della domanda le imprese di recente costituzione potrebbero non essere in grado di fornire le informazioni sui revisori dei conti, queste dovrebbero essere esentate dal fornire tali informazioni all'autorità competente a meno che i revisori non siano già stati nominati.

⁽¹⁾ GUL 173 del 12.6.2014, pag. 349.